

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 26 **del mese di** Luglio
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Lusenti Carlo	Assessore
8) Marzocchi Teresa	Assessore
9) Melucci Maurizio	Assessore
10) Mezzetti Massimo	Assessore
11) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
12) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: RECEPIMENTO DELL'ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DEL 29/4/2010 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL DM 6/10/2009. DISPOSIZIONI REGIONALI ATTUATIVE.

Cod.documento GPG/2010/1225

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1225

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2009 "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94";

Richiamate:

- la legge regionale n. 12, del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
- la legge regionale n. 24, del 4 dicembre 2003, "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" ed in particolare, il Capo II "Promozione del sistema integrato di sicurezza";
- la propria deliberazione n. 287 del 10/3/2008 "Approvazione della direttiva per gli Enti locali relativa alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 24/2003";

Tenuto conto che nel già citato D.M. 6/10/2009:

- l'art. 1 comma 4, lettera g), prevede quale requisito per l'esercizio dell'attività di addetto ai servizi di controllo il superamento di uno specifico corso di formazione;
- l'art. 3, dispone che "Il corso di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo, da organizzarsi a cura delle Regioni, ha ad oggetto le seguenti aree tematiche:
1) area giuridica, con riguardo in particolare alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;

2) area tecnica, con particolare riguardo alla conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;

3) area psicologico-sociale, avuto riguardo in particolare alla capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo professionale, all'orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.";

Preso atto che in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 è stato sancito l'Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell'interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 - attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Ritenuto:

- di procedere al recepimento del suddetto Accordo, al fine di garantire che la formazione del Personale addetto ai servizi di controllo si basi su standard professionali e formativi condivisi da tutte le Regioni e Province autonome, in modo da assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura sull'intero territorio nazionale;

- di dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione professionale del Personale addetto ai servizi di controllo;

Considerato inoltre che:

- l'art. 9 della citata L.R. 24/2003 ha istituito in Emilia-Romagna la figura del "Referente per la sicurezza", con funzioni di controllo nei di locali e durante l'organizzazione di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, contribuendo all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi e alla mediazione dei conflitti, anche in cooperazione con le polizie locali e nazionali;

- tra i requisiti per l'esercizio dell'attività di Referente per la sicurezza lo stesso articolo ha previsto la frequenza con profitto ad uno specifico corso di formazione professionale, disciplinato poi dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 287/2008;

- in attuazione della suddetta previsione, la DGR 287/2008 ha stabilito che la formazione per il Referente per la sicurezza è assolta attraverso l'acquisizione della qualifica regionale di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e di persone" di cui alla propria DGR n. 1347/2007 e - per un periodo transitorio di tre anni dalla data di pubblicazione sul BUR della DGR 287/2008 (09/04/2008) - attraverso la frequenza

di uno specifico corso di settantacinque ore disciplinato all'Allegato 1 della stessa DGR 287/2008;

Valutato che gli obiettivi formativi previsti dalla DGR 287/2008 per Referente per la sicurezza sono coerenti in termini di capacità e conoscenze da acquisire ed equivalente in termini di risultati di apprendimento con quelli previsti per il Personale addetto ai servizi di controllo di cui al D.M. 6 ottobre 2009;

Preso atto che l'Accordo prevede "Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in percorsi/contesti formativi e/o professionali.";

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di riconoscere il possesso sia della attestazione della formazione relativa al "Referente per la sicurezza" di cui all'allegato 1 della DGR n. 287/2008 sia della qualifica di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e di persone" quale requisito formativo valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco del "Personale addetto ai servizi di controllo" di cui al DM 6 ottobre 2009;

Ritenuto inoltre opportuno - al fine di razionalizzare la regolamentazione formativa di tale profilo professionale nei confronti dei soggetti a vario titolo interessati (utenti, soggetti attuatori, Amministrazioni provinciali, Prefetture) - di far cessare il regime transitorio previsto dalla propria deliberazione n. 287/2008 per la formazione del "Referente per la sicurezza";

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 105 dell'1/02/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265".

- n. 177 del 10 febbraio 2003 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie d'azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;

- n. 265 del 14/02/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003", e successive modifiche e integrazioni";

- n. 1057 del 24/07/06, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";

- n. 1663 del 27/11/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";

- n. 1173/2009 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)";
- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008 e aggiornamento della Delibera 450/2007 e s.m..

Sentito il Comitato Tecnico di Polizia Locale di cui all'art. 13 della L.R. 24/2003, in data 24 Marzo 2010;

Sentite le parti sociali;

Sentite le Amministrazioni provinciali;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale "Scuola. Formazione professionale. Università e ricerca. Lavoro." e del Vice Presidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.";

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 tra il Ministero dell'interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 - attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, che si allega quale parte integrante del presente atto (Allegato 1);
- 2) di approvare le "Disposizioni per la formazione del Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del DM 6/10/2009" di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto;
- 3) di stabilire che il possesso della attestazione della formazione per lo svolgimento dell'attività di "Referente per la sicurezza" di cui alla propria deliberazione n. 287/2008, costituisce, per quanto in premessa esposto, requisito formativo valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco del Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi

aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui al DM 6 ottobre 2009;

- 4) di stabilire, altresì, che il possesso della qualifica professionale di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone" di cui alla propria deliberazione n. 1347/2007, costituisce, per quanto in premessa esposto, requisito formativo valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco del Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui al DM 6 ottobre 2009;
- 5) di far cessare, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il regime transitorio previsto dalla propria deliberazione n. 287/2008 per la formazione del "Referente per la sicurezza". Tali attività formative sono valide, ai fini del precedente punto 3), se avviate o autorizzate o realizzate prima della suddetta data;
- 6) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del D. Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell'interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Repertorio atti n. 29 /CSR del 29 aprile 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella odierna seduta del 29 aprile 2010

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", relativo al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 9 della sopra richiamata legge n. 94 del 2009, recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione dell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94", il quale prevede all'articolo 3 l'organizzazione dei corsi di formazione del predetto personale a cura delle Regioni, nell'ambito di tre specifiche aree tematiche: giuridica, tecnica e psicologico-sociale;

VISTO lo schema di accordo, trasmesso dalle Regioni con nota del 1° febbraio 2010, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, e diramato alle amministrazioni statali con nota prot. CSR 705 il 5 febbraio 2010;

CONSIDERATO che nel corso della seduta tecnica del 15 febbraio 2010 è stato espresso avviso favorevole da parte del Ministero dell'interno allo schema di accordo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, chiedendo, tuttavia, l'inserimento nel testo di una esplicita previsione concernente il requisito di accreditamento o autorizzazione dei soggetti formatori;

CONSIDERATO che, in accoglimento alla richiesta formulata dai rappresentanti del Ministero dell'interno, il coordinamento delle Regioni in materia di lavoro e istruzione, ha trasmesso il 18 febbraio 2010 la seguente integrazione: "I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e Province autonome".





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

20.03.2008, e/o attraverso soggetti specificatamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione”;

RILEVATO che il Ministero dell'interno, con nota prot. 11001/185/5 del 12 marzo 2010, ha comunicato di condividere i contenuti del predetto emendamento;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla stipula dell'accordo nella stesura trasmessa dalle Regioni con nota del 1° febbraio 2010, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano il 27 gennaio 2010, con l'ulteriore precisazione relativa ai soggetti formatori;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, del D.M. 6 ottobre 2009 – attuazione dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, come da testo allegato e parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi




IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/035/SR3/C9

*Consegnato
nelle sedute
del 29 aprile 2010*



ACCORDO IN MERITO ALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 6 OTTOBRE 2009 RECANTE "DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI, LE MODALITÀ PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, GLI AMBITI APPLICATIVI E IL RELATIVO IMPIEGO, DI CUI AI COMMI DA 7 A 13 DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009 N. 94

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

PREMESSA

L'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009 n. 94" richiama il ruolo delle Regioni e Province Autonome nell'organizzazione dei corsi di formazione del personale addetto ai servizi di controllo, in attuazione da quanto disposto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94.

In tal senso il documento che segue contiene gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione, il cui superamento costituisce un requisito indispensabile per l'iscrizione nell'elenco previsto all'art.1 del D.M 6 ottobre 2009 e dunque per l'esercizio dell'attività professionale.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

La formazione dell'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

La tematica in oggetto, inoltre, investe le competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di professioni, atteso che il superamento dei corsi di formazione costituisce prerequisito indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.

DESCRIZIONE DELLA FIGURA

L'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi ai sensi dell'art 5 del D.M. 6 ottobre 2009 è la figura in grado di procedere alle seguenti attività:

- 1) controlli preliminari
- 2) controlli all'atto dell'accesso del pubblico
- 3) controlli all'interno del locale

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

L'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, deve acquisire conoscenze e capacità nelle aree tematiche previste art. 3 del D.M.:

A). Area giuridica

Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Conoscenze

- legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica
- disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio
- funzioni e attribuzioni dell'addetto al controllo;
- norme penali e conseguente responsabilità dell'addetto al controllo
- collaborazione con le Forze di polizia e delle polizie locali



B). Area tecnica

Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.

Conoscenze

- disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- nozioni di primo soccorso sanitario
- nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, AIDS.

C) Area psicologico-sociale

Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.

Conoscenze

- comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili)
- tecniche di mediazione dei conflitti
- tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- età non inferiore ai 18 anni;
- diploma di scuola media inferiore.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell'Istituzione Formativa.

SOGGETTI FORMATORI

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione.

DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore, con un massimo di assenze consentite pari al 10% del monte ore complessivo.

ESAME FINALE E CERTIFICAZIONE

Al termine del corso sono ammessi alla prova di verifica coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.



La prova di verifica è finalizzata a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. L'attestato di frequenza, con verifica degli apprendimenti, deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Dati anagrafici del corsista
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore

La certificazione rilasciata al termine del corso consente l'iscrizione all'elenco di cui all'art 1 comma 1 del D.M. 6/10/2009.

Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, possono definire eventuali modalità di riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti in percorsi/contesti formativi e/o professionali.

Roma, 29 aprile 2010

Allegato 2

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DEL DM 6/10/2009.

L' "addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi" è un profilo professionale e formativo regolamentato a livello nazionale.

È disciplinato da:

- ◆ Legge 94/09, che autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo previa iscrizione in apposito elenco tenuto dal Prefetto competente per territorio;
- ◆ DM Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009, che tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio prescrive la frequenza e il superamento di un corso di formazione organizzato a cura delle Regioni e indica il relativo oggetto secondo aree tematiche (art 3);
- ◆ Accordo Ministero dell'Interno-Regioni e Province Autonome 29 aprile 2010, che definisce gli elementi minimi comuni dei corsi di formazione realizzati ai sensi dell'art. 3 del DM 6/10/09.

La Regione recepisce l' Accordo Ministero dell'Interno-Regioni e Province Autonome 29 aprile 2010 nel quadro delle norme e dei dispositivi che la Regione si è data nell'esercizio della propria autonomia istituzionale.

In particolare la Regione:

considera le modalità e le procedure di autorizzazione e gestione per l'esercizio della attività professionale di competenza della prefettura;

disciplina la formazione prevista di propria competenza come "formazione regolamentata" (DGR 105/10);

tiene conto delle disposizioni relative alla qualifica regionale di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone" (DGR 1347/07) ed al profilo regionalmente regolamentato di "Referente della sicurezza" (DGR 287/08), qualifica e profilo analoghi al profilo in esame.

Si presentano di seguito le disposizioni assunte in tema di:

- ◆ profilo professionale
- ◆ capacità e conoscenze
- ◆ corso di formazione
- ◆ requisiti di accesso

- ◆ riconoscimento dei crediti
- ◆ verifica finale
- ◆ attestati rilasciati
- ◆ soggetti attuatori

Profilo professionale

L' "addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi" è in grado di svolgere le seguenti attività:

- a) controlli preliminari
- b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico
- c) controlli all'interno del locale

Le attività di controllo indicate sono declinate in specifiche azioni nel DM 6/10/09-art.5.

Capacità e conoscenze

Le "capacità" e le "conoscenze" da acquisire attraverso la frequenza di un corso di formazione sono di seguito riportate.

AREE TEMATICHE	CAPACITÀ (essere in grado di)	CONOSCENZE (conoscere)
A) AREA GIURIDICA	Predisporre comportamenti di controllo nel rispetto della normativa in materia di ordine e sicurezza pubblica e in rapporto con i compiti assegnati a Forze di Polizia e delle Polizie Locali.	<ul style="list-style-type: none"> • legislazione in materia di ordine e sicurezza pubblica • disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio • funzioni e attribuzioni dell'addetto al controllo; • norme penali e conseguente responsabilità dell'addetto al controllo • collaborazione con le Forze di polizia e delle

		polizie locali
B) AREA TECNICA	Operare in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni di primo soccorso, prevenzioni incendi assumendo comportamenti idonei ad assicurare la tutela della salute propria e degli altri.	<ul style="list-style-type: none"> • disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • nozioni di primo soccorso sanitario • nozioni sui rischi legati all'uso e abuso di alcol, sostanze stupefacenti, AIDS
C) AREA PSICOLOGICO- SOCIALE	Utilizzare tecniche di comunicazione e di gestione di situazioni di conflitto in considerazione del proprio ruolo professionale e in relazione al contesto in cui opera.	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione interpersonale (anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili) • tecniche di mediazione dei conflitti • tecniche di interposizione (contenimento, autodifesa, sicurezza dei terzi)

Le "capacità" e le "conoscenze" indicate nell'Accordo si ritengono acquisite da chi è in possesso di:

- ◆ qualifica regionale di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone" (DGR 1347/07);
- ◆ attestazione della formazione frequentata positivamente e con profitto prevista per l'esercizio del profilo regolamentato di "Referente per la sicurezza" (DGR 287/08).

La qualifica regionale di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone" è assegnata attraverso un processo regolamentato dalla Regione fondato su un accertamento tramite "evidenze" (prove documentali) seguito da un accertamento tramite "esame" (prova pratica più colloquio).

La qualifica certifica il possesso di competenze articolate in "capacità" e "conoscenze" che si esprimono e possono esprimersi in diversi ruoli lavorativi agiti. Le qualifiche regionali fanno infatti riferimento a figure "ampie" e a "banda larga" (DGR 936/04).

La qualifica di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone" comprende e include le capacità e le conoscenze indicate nell'Accordo.

Il profilo di "Referente per la sicurezza" è regionalmente regolamentato ai sensi dell'art. 9 della LR 24/03 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

Riguarda gli operatori impegnati con funzioni di controllo nei locali e durante l'organizzazione di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, contribuendo alla prevenzione dei rischi e alla mediazione dei conflitti, anche in cooperazione con le polizie locali e nazionali.

Tra i requisiti per l'esercizio delle attività di "referente per la sicurezza" è previsto, in sede di prima applicazione e per un periodo transitorio, la frequenza positiva e con profitto di uno specifico corso di formazione professionale.

Il percorso formativo previsto presenta temi e contenuti che rispecchiano le "capacità" e le "conoscenze" indicate nell'Accordo.

Il possesso sia della qualifica di "Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone" sia della attestazione della formazione relativa al "Referente per la sicurezza" costituisce **requisito formativo valido** ai fini dell'iscrizione nell'elenco del personale "addebiato ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi" di cui al DM 6 ottobre 2009.

Corso di formazione

Le capacità e le conoscenze indicate costituiscono gli obiettivi formativi del corso di formazione.

Il corso di formazione ha una durata minima di **90 ore** con un **massimo di assenze consentite del 10%** del monte ore complessivo.

Le ore complessive minime previste vanno ripartite tra le aree tematiche nel modo seguente:

Aree tematiche	Durata
-----------------------	---------------

	minima
AREA GIURIDICA	33 ore
AREA TECNICA	30 ore
AREA PSICOLOGICA-SOCIALE	27 ore

Il corso di formazione va articolato in unità formative rapportate alle aree tematiche e alle relative capacità e conoscenze.

Il percorso formativo, il programma orario e le modalità formative costituiscono ambito di intervento autonomo dei soggetti attuatori.

La modalità di **formazione a distanza (FAD)/e-learning** è ammessa solo per l'area giuridica, purché nel rispetto dei requisiti minimi dettati dalla DGR n. 105/2010 (par. 9.1.3.).

Requisiti di accesso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- ◆ età non inferiore ai 18 anni;
- ◆ assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi della normativa vigente di riferimento oppure diploma di scuola media inferiore.

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o, in alternativa, una traduzione giurata del titolo posseduto, che attestino il livello di scolarizzazione.

Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori.

Riconoscimento di crediti formativi

La partecipazione al corso di formazione prevede il riconoscimento di crediti formativi relativi a capacità e conoscenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 105/10).

Costituiscono valore di credito formativo le capacità e le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati.

Costituiscono in particolare valore di credito formativo i "certificati di competenza" relativi ad una o più unità di competenza della qualifica regionale di "operatore della sicurezza e tutela di beni e persone" (DGR 1347/07).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

Verifica finale

Al termine del corso va effettuata una prova di verifica finalizzata ad accertare l'apprendimento delle capacità e conoscenze previste.

Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.

Per coloro a cui sono stati riconosciuti crediti formativi il 90% è da intendersi relativo alle ore effettivamente da frequentare.

La prova di **verifica finale** è costituita da:

- ◆ prova scritta, effettuabile attraverso test o, in alternativa, una simulazione di una situazione lavorativa volta a verificare la consapevolezza del ruolo e le capacità relazionali;
- ◆ colloquio orale.

La prova di verifica finale è definita e realizzata da una **Commissione** istituita dai soggetti attuatori.

La commissione è composta da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.

Qualora il soggetto attuatore intenda rilasciare anche una "Scheda conoscenze e capacità", secondo il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, uno dei tre componenti la commissione d'esame deve essere un Esperto di Processi Valutativi (ai sensi della DGR 530/2006).

La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Va redatto un apposito verbale finale firmato dai componenti della commissione di esame.

La Regione prevede un modello del verbale (vedi allegato).

Attestati rilasciati

A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un **"Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento"**.

Tale attestato consente l'iscrizione all'elenco di cui all'art.1 del DM 6 ottobre 2009.

La Regione Emilia-Romagna, come previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti, si impegna a riconoscere gli attestati rilasciati dalle altre Regioni e Province autonome.

L' Attestato deve contenere i seguenti elementi minimi:

- denominazione del soggetto formatore
- dati anagrafici del corsista
- titolo del corso e normativa di riferimento (regionale e nazionale)
- durata del corso
- firma del soggetto formatore

La Regione prevede un "modello di attestazione" di riferimento.

Il mancato superamento della verifica finale consentirà il rilascio di un **"Attestato di frequenza"** utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore.

Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica sarà necessario ripetere il corso di formazione.

A seguito del superamento della prova di verifica finale può essere inoltre rilasciata, su richiesta dell'interessato, una **"Scheda Capacità e Conoscenze"** relativa alla **qualifica regionale di "operatore della sicurezza di beni e persone"** (DGR 1347/07).

La Scheda costituisce valore di credito formativo nel caso di partecipazione a corsi per il conseguimento del "certificato di qualifica" o di un relativo "certificato di competenze".

Per procedere al rilascio della Scheda, il soggetto attuatore deve possedere i requisiti previsti dalla DGR 105/2010 e attenersi alle procedure previste dalla DGR 530/2006.

Soggetti attuatori

I progetti formativi devono essere candidati all'autorizzazione all'interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di **Soggetti attuatori accreditati**, in base alle disposizioni previste dalla DGR 105/10 ("Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265.").

Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, **possono essere autorizzati** ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.

L'autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in questione, sarà rilasciata dall'Amministrazione competente, secondo quanto previsto **al punto 11.2** dalla citata **DGR 105/2010**.



VERBALE DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO
del percorso formativo per Personale addetto ai servizi di controllo di cui al DM 6/10/2009
in attuazione DGR n.

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

ANNO

TITOLO DEL CORSO: **Personale addetto ai servizi di controllo**

SOGGETTO FORMATORE:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

SEDE DELL' ATTIVITÀ:

VIA N.

CAP. COMUNE PROVINCIA

Estremi dell'atto di autorizzazione dell'iniziativa formativa

.....

B) REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA FORMATIVA

L'attività formativa si è regolarmente svolta dal al per complessive
n. ore e per una frequenza effettiva indicata nel prospetto riportato sul retro e comunque
non inferiore al 90% del monte ore.

C) MODALITA' DELLE VERIFICHE FINALI

Le modalità adottate per la valutazione della verifica finale risultano dagli atti depositati presso il soggetto
attuatore unitamente al testo delle prove somministrate.

Il Legale Rappresentante

.....

Data,

N.	cognome	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	COMUNE DI NASCITA	Prov. (o STATO)	CITTADINANZA	N. ORE PRESENZA	% SU ORE SVOLTE	valutazione
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										

I componenti della Commissione:

MODELLO DI ATTESTAZIONE



**ATTESTATO DI FREQUENZA
CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO**

Rilasciato al termine del corso per

Personale addetto ai servizi di controllo

di cui al DM 6/10/2009;
attuazione DGR n .../2010;

CONFERITO AL CANDIDATO

Nat...

il

ATTUATORE DELL'INIZIATIVA

Via

Il Coordinatore dell'iniziativa

Il Rappresentante del Soggetto attuatore

Corso n..... autorizzato con atto della n..... del
Registrato in data al n.....

PERCORSO COMPLESSIVO ORE

Area Giuridica

Ore ...

--

Area Tecnica

...Ore ...

--

Area Psicologico-sociale

...Ore ...

--

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

Periodo di effettuazione dal

--	--	--

al

--	--	--

**ORE EFFETTIVE FREQUENTATE DAL CANDIDATO
E PERCENTUALE DI FREQUENZA**

--	--

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

--

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE

--

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1225

data 20/07/2010

IN FEDE

Cristina Balboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Sonia Cioffi, Responsabile del SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA. AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA. PARI OPPORTUNITA', in sostituzione del Capo di Gabinetto, in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01, nonché delle delibere nn. 720 e 722 del 31/05/2010 esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1225

data 20/07/2010

IN FEDE

Sonia Cioffi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'